TRIBUNALE DI TERAMO

CONVENZIONE art.1 co.787 L.208/2015

tra

il Tribunale di Teramo, in seguito per brevità indicato come "Tribunale", per il quale interviene il Presidente Dott. Carlo Calvaresi

e

la Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. con sede in Livorno, Scali D'Azeglio 2/6, p.i. 01301540496, in seguito per brevità indicata come "Società", per la quale interviene il suo Amministratore Delegato Dott. Gian Luca Montanini;

contraenti che di seguito potranno essere anche indicati come "parti".

Premesso che

- la Società, con PDG del 01/08/2017 del Ministero della Giustizia, è iscritta al n. 1 del registro dei gestori della vendita telematica;
- la Società, con PDG del 21/07/2009 del Ministero della Giustizia, è iscritta al n. 1 dell'elenco ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare la pubblicazione degli avvisi di vendita giudiziaria;
- la Società è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016;
- la Società è attualmente individuata dai Sigg. Giudici quale uno dei gestori delle vendite telematiche e fornitori dei servizi di pubblicità delle vendite in attuazione della cd. "Rotazione temperata degli incarichi", avviata a seguito dell'inoltro in data 13 maggio 2021 di un invito a tutti i gestori delle vendite telematiche nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, rotazione, trasparenza e concorrenza avente ad oggetto *"Griglia informativa da compilare a cura degli iscritti nell'elenco dei gestori delle vendite telematiche"*, in ossequio alla risoluzione del C.S.M. prot. 111041/2018 del 23/05/2018;
- la Società presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- al fine di garantire la massima visibilità e diffusione della pubblicità delle vendite per un miglior realizzo in tempistiche più brevi, nelle singole ordinanze emesse dai

giudici è ad oggi già prevista la pubblicazione degli avvisi di vendita tramite più canali pubblicitari in contemporanea in base a quanto previsto all'art. 490 c.2 e c.3 c.p.c., tra cui alcuni di titolarità della Società quali www.astegiudiziarie.it o coordinati dalla stessa (es. pubblicità sui principali portali immobiliari privati, ecc.);

- i servizi di pubblicità legale e in qualità di gestore delle vendite telematiche forniti dalla Società non comportano vincoli di esclusiva, poiché la stessa concorre con altri fornitori nella gestione della pubblicità legale ai sensi dell'art. 490, co. 2, c.p.c., e nella gestione delle vendite con modalità telematica secondo il criterio della rotazione temperata degli incarichi nei termini indicati nella risoluzione del C.S.M. del 23 maggio 2018, senza limitare la discrezionalità del magistrato nell'esercizio della sua attività tipica;
- il metodo di rotazione attualmente adottato dai Sigg. Giudici nella scelta del gestore della vendita telematica e le soluzioni tecniche e organizzative approntate per la gestione della pubblicità delle vendite giudiziarie promosse presso il Tribunale di Teramo garantiscono ottimi risultati in termini di efficienza del sistema giudiziario;

dato atto che

- le parti si sono determinate alla stipula della presente convenzione per descrivere le linee generali di fornitura da parte della Società al Tribunale dei servizi di assistenza per le aste telematiche e di eventuale supporto all'Ufficio Giudiziario;
- la presente convenzione esclude qualsivoglia responsabilità a carico dell'Amministrazione sugli applicativi e sugli aspetti progettuali e tecnici, sulla manutenzione dei medesimi, in ordine ad un eventuale collegamento alla rete e su eventuali problematiche connesse all'accesso ai dati;
- è esclusa, inoltre, la sussistenza di qualsiasi forma di responsabilità diretta ovvero indiretta dell'Amministrazione rispetto a pretese di qualunque natura che fossero avanzate dai fornitori ovvero da terzi indicati nelle convenzioni;
- la presente convenzione viene sottoscritta, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia, in ossequio della circolare DOG del 12/9/2023 n 199613.U,

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Presenza di personale dedicato

Al fine di poter garantire adeguato supporto al funzionamento dei servizi telematici forniti all'utenza attraverso il sito web istituzionale del Tribunale, nonché per fornire attività di assistenza a supporto degli interessati alle vendite giudiziarie a partecipazione telematica, dei professionisti, dei Giudici e delle Cancellerie, la Società si impegna a mettere a disposizione quattro unità di personale qualificato per la durata

della presente convenzione, ferma restando la previsione di un periodico aggiornamento effettuato dalla Società finalizzato a valutare l'organico necessario allo svolgimento delle attività previste, in base ai flussi di lavoro stimati ed al numero di incarichi gestiti annualmente.

Art. 1.1 - Sportello informativo e di assistenza per le vendite telematiche

Lo sportello informativo e di assistenza fornirà supporto ai professionisti (delegati alla vendita, curatori, CTU, ecc.) che abbiano bisogno di assistenza nelle attività di richiesta di svolgimento dei servizi di pubblicità, di gestione delle vendite telematiche e di utilizzo degli strumenti di redazione e deposito degli atti nell'ambito del PCT gestiti dalla Società.

Ove concordato con il Tribunale, a tale sportello potranno rivolgersi anche gli interessati alle vendite per ricevere informazioni sulle modalità di presentazione delle offerte di acquisto telematiche, per il rilascio a richiesta della firma digitale e di una casella di posta elettronica certificata necessari per poter presentare la stessa.

Art. 1.2 - Assistenza ai professionisti presso la sala aste telematiche ubicata all'interno del palazzo di giustizia

Il personale messo a disposizione dalla Società fornirà supporto tecnico presso la sede del Tribunale per l'utilizzo della piattaforma di gestione delle vendite telematiche www.astetelematiche.it durante lo svolgimento delle operazioni di vendita da parte del professionista responsabile della procedura che ne abbia fatto preventiva richiesta.
Il supporto sarà garantito tramite la strumentazione tecnica fornita dalla Società senza nessuna connessione alla rete giustizia.

Art. 1.3 - Supporto all'Ufficio Giudiziario

Il personale incaricato da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. collaborerà altresì con i dipendenti dell'Ufficio giudiziario, con compiti meramente esecutivi e sotto la vigilanza e responsabilità del personale amministrativo.

Art. 2 - Previsioni circa l'utilizzo del personale esterno negli uffici giudiziari

In conformità alle condizioni previste dall'art 7 della circolare DOG del 12/09/2023 n 199613.U:

a. tutto il personale impiegato a qualunque titolo (anche attraverso l'eventuale conclusione di accordi commerciali con soggetti terzi) dalla Società è regolarmente contrattualizzato ed è dotato di copertura assicurativa INAIL e per

responsabilità civile anche verso terzi nonché in regola con la normativa in materia di lavoro e previdenziale;

b. dallo svolgimento delle attività stabilite non deriva la costituzione di alcun rapporto di lavoro (né subordinato né autonomo) tra il personale fornito e l'Amministrazione;

c. il personale fornito è in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art 35 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165, e si è impegnato per iscritto a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso l'Ufficio nonché quella degli atti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento 2016/679 UE e al D.Lgs. del 30.6.2003 n. 196;

d. il personale si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nel codice di condotta dei dipendenti del Ministero della Giustizia di cui al D.M. 28.2.2018, a tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione per evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività del Tribunale;

e. è esclusa ogni possibilità di rivalsa da parte della Società nei confronti del Ministero, ove quest'ultima fosse chiamata in giudizio da parte di terzi per attività svolta negli Uffici;

f. l'utilizzazione nelle cancellerie e nelle segreterie degli uffici giudiziari di personale messo a disposizione – direttamente o indirettamente - da soggetti privati non potrà mai intendersi come sostitutivo delle mansioni di competenza del personale ministeriale;

g. il personale fornito potrà, al più, essere utilizzato per fornire – nell'ambito degli obiettivi della specifica convenzione – servizi "meramente esecutivi" di supporto all'attività degli Uffici;

h. resta impregiudicato che la responsabilità relativa ai servizi di cancelleria e di segreteria è riservata, in via esclusiva e inderogabile, al personale dell'Amministrazione giudiziaria nell'ambito e per le materie di rispettiva competenza di ciascuno;

i. l'impiego di risorse umane non potrà in nessun caso costituire finalità prioritaria della presente convenzione;

j. l'impiego delle risorse umane non comporterà alcun onere, neppure indiretto, a carico del Ministero della Giustizia, ivi compresa la copertura assicurativa INAIL e per responsabilità civile anche verso terzi;

k. l'indicazione dei compiti delle singole unità impiegate sarà quello indicato nell'allegata "scheda di progetto" che sarà comunicata dalla Società all'ufficio giudiziario e al personale.

Il costo del personale che presterà la propria attività per conto della Società, sarà ad esclusivo carico della stessa.

Le parti precisano e si danno atto reciprocamente che il Tribunale metterà a disposizione della Società un adeguato spazio all'interno dell'Ufficio Giudiziario, al quale il personale individuato dalla società e già autorizzato dal Presidente del Tribunale avrà diritto di accedere durante le ore di apertura degli uffici per svolgere le attività sopra riportate.

Art. 3 - Utilizzo di sistemi e apparecchiature informatiche

In conformità alle condizioni previste dall'art 9 della circolare DOG del 12/09/2023 n 199613.U, le parti stabiliscono che in merito al modello organizzativo previsto dalla presente convenzione:

a. grava sull'Ufficio Giudiziario l'obbligo di alimentare, in modo corretto ed esaustivo, i registri informatici di cancelleria e di utilizzare le applicazioni ministeriali disponibili nel rispetto delle regole procedurali di tenuta dei registri informatizzati dall'Amministrazione;

b. non è consentito l'utilizzo di applicativi idonei a garantire le medesime esigenze già assicurate dalla D.G.S.I.A.;

c. non è permesso detenere ed alimentare banche dati diverse da quelle ministeriali – anche se strumentali allo svolgimento delle attività – e ogni modulo organizzativo deve prevedere il completo ed integrale utilizzo degli strumenti ministeriali;

d. non è consentito l'uso di alcun software non autorizzato dalla D.G.S.I.A., anche se realizzato da personale dell'Amministrazione;

e. non è consentita alcuna connessione alla "rete giustizia" di apparecchiature che non siano di proprietà dell'Amministrazione, salva l'ipotesi che sussista il "nulla osta" da parte del competente DGSIA, sussista la fornitura della documentazione tecnico-operativa con le eventuali licenze d'uso ed emerga la previa assunzione da parte della Società dell'impegno al costante aggiornamento dei sistemi operativi e degli anti-virus;

f. non è prevista (se non nel rispetto delle specifiche condizioni dettate dalla D.G.S.I.A.) la connessione fisica tra la "rete unificata giustizia" e altre reti;

g. il capo dell'ufficio conferirà espressa autorizzazione al trattamento dei dati da parte della Società, secondo le forme e le modalità di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali - D. Lgs. 196/2003, come modificato per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

h. è assicurata in favore dell'Amministrazione la titolarità, la disponibilità e la cessione dei dati eventualmente archiviati su supporti di terze parti;

i. è garantita la sicurezza dei dati e il rispetto della normativa in materia di privacy;

j. si garantisce che è preclusa nella presente convenzione la nomina o la individuazione quali amministratori di sistema esclusivamente di soggetti esterni all'Amministrazione,

k. al di fuori di quanto strettamente necessario all'adempimento della convenzione, non saranno utilizzati, neanche in forma aggregata, i dati trattati,

l. la presente convenzione viene stipulata nel rispetto della normativa primaria e secondaria in tema di regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati della Amministrazione della Giustizia.

La Società garantisce per tutti i servizi tecnici che verranno attivati, lo sviluppo, l'aggiornamento e la manutenzione per la durata della presente convenzione.

In caso di cessazione del rapporto la società si impegna a distruggere tutti i dati processati in esecuzione della convenzione utilizzando le soluzioni fornite dai sistemi informatici e tale cancellazione riguarderà anche gli archivi realizzati tramite i backup giornalieri, in modo da perdere ogni traccia delle informazioni dei documenti acquisiti durante il periodo di gestione tecnica del servizio.

La violazione anche di uno solo dei suindicati criteri da considerarsi come essenzialmente condizionanti l'accordo rende, pertanto, illegittima la convenzione tra l'Ufficio giudiziario e la società, quindi inopponibile alla Amministrazione.

Art. 4 - Sviluppo di servizi specialistici per il Tribunale

La Società si impegna, ove richiesto, a realizzare e gestire gratuitamente servizi web specialistici da rendere fruibili dal Tribunale, previa verifica della fattibilità e delle modalità di realizzazione.

La Società si impegna, se richiesto, a mettere a disposizione del Tribunale le proprie competenze per identificare, programmare ed attivare le più idonee realizzazioni tecniche in termini di sistemi telematici dedicati, che si intendono essere e rimanere anche dopo l'eventuale cessazione della presente convenzione, di esclusiva proprietà della società.

Le applicazioni web potranno essere di tipo statico o dinamico ai fini di un'interoperatività con l'utenza interna ed esterna all'ufficio, sia in area pubblica che in area riservata.

Il Tribunale non utilizzerà alcun software idoneo a garantire le medesime esigenze già assicurate dai software autorizzati dalla D.G.S.I.A., neanche se realizzato da personale dell'Amministrazione.

Art. 5 - Privacy e sicurezza

Il Tribunale, relativamente alle attività collegate allo sviluppo di servizi specialistici per il Tribunale, in qualità di "Titolare del trattamento" ai sensi dell'articolo 28 Reg. UE n. 679/2016, conferma la nomina della Società a "Responsabile del trattamento".

La Società si impegna ad assicurare, come meglio indicato nel documento "nomina responsabile trattamento ex articolo 28 reg. Ue 679/2016" (allegato n. 1) e da considerarsi parte integrante del presente, l'effettiva conformità dei servizi alla vigente normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successivi adeguamenti e modifiche, nonché alla vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) ed al D.Lgs. n. 51 del 18/05/2018 di attuazione della Direttiva UE n. 680/2016.

Art. 6 - Assistenza

La Società, ai fini della gestione di eventuali servizi specialistici per il Tribunale individua il responsabile della gestione del servizio nella persona dell'Ing. Roberto Razzauti, di cui si assicura la reperibilità personale unitamente a quella del suo staff per ogni esigenza di tempestivo intervento (tel. 0586.20141).

Art. 7 - Condizioni economiche

I servizi oggetto della presente convenzione non comportano alcun costo, neppure indiretto, a carico del Tribunale e del Ministero della Giustizia.

Art. 8 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni tre (3) dalla data di sottoscrizione ed è escluso il rinnovo automatico della stessa.

La convenzione potrà essere prorogata per uguale periodo sulla base di espressa comunicazione del Tribunale da effettuarsi entro la data di naturale scadenza della presente e di esplicita accettazione della Società a fronte di particolari esigenze o in ragione della necessità di mantenere continuità nello sviluppo della gestione delle attività.

Art. 9 - Cause di scioglimento del rapporto

In conformità alla circolare DOG 12 settembre 2023 la presente convenzione sarà risolta anticipatamente senza preavviso dal Tribunale qualora:

a) l'ufficio giudiziario o il Ministero della Giustizia individuino nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto della convenzione;

b) si manifesti il superamento delle esigenze poste alla base della stipulazione della convenzione stessa;

c) il Ministero della giustizia abbia comunicato all' ufficio giudiziario l'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione e il funzionamento dei servizi della giustizia.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto si esclude la possibilità di accordare qualsiasi indennizzo, pretesa o richiesta risarcitoria in favore del fornitore.

La Società potrà recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, con formale preavviso da comunicare a mezzo PEC 3 mesi prima della data di recesso, qualora la "rotazione temperata degli incarichi" dovesse rendere antieconomico il costo delle attività che la Società sostiene anche per remunerare il personale, messo a disposizione dell'Ufficio Giudiziario.

Teramo, _____

L'Amministratore Delegato

Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.

.....

(Dott. Gianluca Montanini)

Il Presidente

Tribunale di Teramo

CARLO CALVARESI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
27.03.2025 09:19:19 GMT+01:00

.....

(Dott. Carlo Calvaresi)

Firmato digitalmente da Montanini Gianluca
C=IT

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL CAPO II - D.LGS. N. 82/2005